

## ISTITUZIONI DEL DIRITTO ROMANO NEL CAPITOLARE DI MOMIANO. LA RICEZIONE DEL DIRITTO ROMANO IN ISTRIA

IVAN MILOTIĆ  
Orsera

CDU 284.1+929AurelioVergerio(497.4Capodistria)"1585"  
Sintesi  
Gennaio 2015

*Riassunto:* Il Capitolare di Momiano (definito anche Codice di Momiano) rappresenta un esempio di codificazione del diritto comunale medievale. Esso data al 1521 e la sua codificazione fu preceduta da due fasi giuridiche anteriori: quella del governo asburgico (fino al 1508) e l'altra dell'iniziale amministrazione piranese, nell'ambito dell'Istria veneta (dal 1508). Da un lato alcuni concetti giuridici nel Capitolare di Momiano affondano le loro radici nel diritto romano e dall'altro, nella cognizione dei concetti di diritto e di giustizia, nel diritto canonico di quell'epoca. L'articolo analizza l'influenza del diritto romano sulla terminologia, concetti, principi e istituzioni documentati nel Capitolare di Momiano.

*Abstract:* The Capitular book of Momiano / Momjan (also called Codex of Momiano) represents an example of codification of medieval municipal law. It dates back to 1521 and its codification was preceded by two former legal steps: one of the Habsburg government (up to 1508) and the other of the initial administration of Pirano / Piran, within the Venetian Istria (from 1508). On one hand some legal concepts in the Capitular book of Momiano / Momjan have their roots in the Roman law, on the other in the understanding of law and justice concepts in the canon law of the time. The paper analyses the influence of Roman law on terminology, concepts, principles and institutions documented in the Capitular book of Momiano / Momjan.

*Parole chiave:* Capitolare di Momiano, diritto Romano, diritto canonico, *iustitia*, *syndicus*, *cura*, *diligentia*, valutazione del danno, ricezione del diritto romano.

*Key words:* The Capitular book of Momiano / Momjan, Roman law, canon law, justice, *syndicus* (mayor), *care*, *diligentia* (diligence) damage assessment, reception of Roman law.

### 1. Introduzione

Il *Capitolare di Momiano* rappresenta la codificazione del diritto

di Momiano del 1521 e pertanto può essere ragionevolmente definito anche *Codice di Momiano* (Momjanski zakonik)<sup>1</sup>. Il documento che è oggetto del presente lavoro, è stato redatto tredici anni dopo l'occupazione del feudo momianese da parte del Terzo reggimento piranese e undici anni dopo l'approvazione, da parte del Senato veneziano, della ducale di annessione del feudo di Momiano al comune di Pirano. Tuttavia, questo documento si riferisce ed è direttamente connesso ai due eventi ricordati in precedenza. Siccome l'atto era stato redatto nelle riflessioni giuridiche su Momiano e sul suo feudo, si pone il problema dell'ordinamento giuridico e delle autorevoli fonti legali antecedenti il 1508, come pure per gli anni intermedi tra il 1508/1510 e il 1521<sup>2</sup>.

Una volta stabilita l'autorità dei piranesi su Momiano nel 1508, il podestà di Pirano aveva emanato le direttive per la gestione del castello di Momiano e del suo territorio di pertinenza. Tali ordinanze avevano certamente alcune caratteristiche provvisorie e *ad hoc*. Il loro scopo era di superare il periodo tra l'instaurazione dell'autorità di Pirano e una futura codificazione del diritto sul modello di Venezia e Pirano in forma di codice. La situazione provvisoria, che si basava su singole clausole o su una serie di singole disposizioni in base alle quali veniva amministrato il castello di Momiano, durò fino al 5 agosto 1521. In quella data il podestà di Pirano Bartolomeo Morosini appose la sua firma sul documento – atto legale in forma di codice – che doveva essere applicato a Momiano e alle altre parti della Signoria di Momiano, occupata e annessa al comune di Pirano nell'estate 1508 tramite promulgazione della ducale in data 28 maggio 1510.

Dal punto di vista formale, si tratta di un documento originariamente costituito da due pergamene congiunte che col passare dei secoli si sono staccate, essendosi allentato il collante che le teneva unite. Ciascuna delle pergamene ha una larghezza di 39,8 cm e un'altezza di

1 I primi capitolari erano stati pubblicati dagli imperatori franchi nel periodo dalla metà dell'VIII alla fine del IX secolo e regolavano i vari rami del diritto, in particolar modo la struttura di governo. Alcuni capitolari proponevano una nuova struttura giuridica (*capitularia per se scribenda*), altri integravano e modificavano le leggi consuetudinarie (*capitularia per se scribenda*), altri integravano e modificavano il diritto consuetudinario (*capitularia legibus addenda* e *capitularia pro lege tenenda*), altri ancora contenevano le linee guida vincolanti per i funzionari statali che, visitando il territorio, garantivano l'applicazione della legge. PRAVNI LEKSIKON, Zagabria, 2007., Capitolari.

2 Vedi: L. MORTEANI, *Pirano per Venezia*, Trieste, 1906, p. 20; M. ŠAMŠALOVIĆ, "Momjanski katastik" [Il catastico di Momiano], *Vjesnik historijskog arhiva u Rijeci* [Bollettino dell'archivio storico di Fiume], n. 5 (1959), p. 121-254; M. PAHOR, "Momiliani v letih 1521-1535." [Momiano negli anni 1521-1535], *Kronika*, Lubiana, anno 21, n. 2, p. 88.

54,8 cm<sup>3</sup>. Il *Capitolare di Momiano* è una tipica codificazione del diritto medievale (*ius scriptum*), una raccolta non sistematizzata di capitoli diversi non ordinati. Il capitolare non è stato compilato con grande abilità tecnica, al contrario, il suo testo dà l'impressione di una compilazione fatta in modo casuale, tanto che i singoli capitoli sono stati scritti senza alcun particolare ordine e logica.

M. Pahor nel suo studio aveva intitolato questo documento *Constitutio Momiliani*, poiché questo termine è citato nella sua introduzione<sup>4</sup>. Ma il concetto di *constitutio* non viene menzionato all'interno del testo del documento (si tratta probabilmente di un errore dovuto alla lettura errata della parola *institutio*). Neppure la denominazione della località risulta *Momilianum*, bensì *Mumiá* e *Mumiano*. È insolito il fatto che questo documento non abbia un nome o un titolo ufficiale, e quindi non ne abbia avuti neanche nel periodo della sua stesura. Crediamo che questo documento non possa essere considerato, come suggerito da M. Pahor, una *Costituzione di Momiano (Constitutio Momiliani)*, non solo perché nessuno di questi concetti è menzionato nel suo testo, ma anche perché da un punto di vista giuridico, la *costituzione* indica una nozione completamente diversa da quella rappresentata nel documento. Nella pubblicistica questo documento è intitolato *Capitoli del Castellano di Momiano*<sup>5</sup>. Da questo titolo si potrebbe costatare erroneamente che i capitoli siano stati emanati dal castellano, o, al contrario, che i capitoli siano indirizzati solamente al castellano, il che è inesatto in ambedue i casi. Pertanto, questa denominazione non dovrebbe essere accettata. Il capitolare era stato promulgato dal podestà di Pirano ed era indirizzato al castellano, ai suoi compagni e ai sudditi della Signoria di Momiano. Inoltre, solamente l'introduzione e la conclusione del documento erano state scritte in latino, nella sua versione volgarizzata medievale, probabilmente per far comprendere il concetto di giustizia, che affondava le sue radici da un lato nel diritto romano e dall'altro nella cognizione dei concetti di diritto e di giustizia nel diritto canonico dell'epoca.

3 Il documento è conservato presso il Museo regionale di Capodistria, Unità di Pirano, nel fondo "Copie di documenti dal 1302 al 1602", p. 10 e 10'.

4 M. PAHOR, *op. cit.*, p. 88-89.

5 Questa denominazione va addebitata al fatto che la trascrizione successiva del documento (datata 28 ottobre 1636) fu intitolata *Commissione ó uero capitoli del castellan di Momian*. Per la sua trascrizione e descrizione vedi M. BUDICIN, "Capitoli del castellan di Momiano", *Atti del Centro di ricerche storiche di Rovigno*, vol. XII (1981-1982), p. 85-98.

Nel testo del capitolare si possono riconoscere diversi strati giuridici: (1) il diritto romano nell'introduzione dell'atto, (2) le basi del diritto canonico, sempre nell'introduzione, (3) le disposizioni della legge veneziana, (4) le disposizioni della legge comunale piranese, (5) singole direttive e disposizioni emesse dal Podestà di Pirano, (6) il diritto consuetudinario di Momiano, (7) il nuovo diritto codificato di Momiano, nato come conseguenza dell'interazione tra i rappresentanti di Momiano e il potere di Pirano, (8) il diritto adottato in precedenza e risalente al periodo dei patriarchi di Aquileia e degli Asburgo, (9) il diritto fiscale medievale riguardante i tributi e le regalie e (10) il diritto medievale dei servi della gleba.

Studiando lo sviluppo delle istituzioni comunali medievali nell'Istria settentrionale e più strettamente all'interno dei confini territoriali relativi a quest'opera (per quel che riguarda la Signoria di Momiano), è evidente che la codificazione del diritto del 1521 era stata preceduta da due fasi giuridiche anteriori di sviluppo comunale di Momiano. Queste due fasi giuridiche – governo asburgico (fino al 1508) e piranese (dall'anno 1508 e in seguito) – corrispondevano, sia nel periodo sia nel contenuto, ai cambiamenti socio-politici avvenuti all'interno del feudo momianese.

In quest'opera si esamina e analizza la parte introduttiva del *Capitolare di Momiano* – proemio – che forma, di fatto, il preambolo dell'atto con la proclamazione dei principi fondamentali, delle condizioni, dei metodi e degli obiettivi della sua promulgazione. Nella parte introduttiva viene spiegato il concetto di giustizia (*iustitia*) secondo il diritto romano e quello canonico. Questa parte contiene la definizione di giustizia dal diritto romano, che è universalmente conosciuta e proviene da fonti legali romane di epoca classica. In quest'articolo si analizzano anche altre istituzioni appartenenti alla tradizione giuridica romana (*syndicus, cura, diligentia, arbitrium boni viri*), menzionate nel testo del *Capitolare di Momiano*.

## 2. La definizione di giustizia (*iustitia*) nel *Capitolare di Momiano*

### 2.1. Testo del Capitolare di Momiano

La parte introduttiva del *Capitolare di Momiano* è stata scritta in latino medievale, molto volgarizzato, interpolato in alcune parti con

parole del dialetto locale di Pirano e Momiano. Solo conoscendo la definizione di giustizia derivante dal diritto romano e da quello ecclesiastico, ravvisiamo la conoscenza del latino classico, ma in una versione molto volgarizzata. Una particolare caratteristica della parte introduttiva di questo documento è rappresentata dalle formulazioni tipiche che ritroviamo anche in altre parti nella diplomazia giuridica medievale istriana. Fatta eccezione per i nomi personali, è evidente che in questa parte del capitolare solo poche cose sono originali: in realtà si tratta di una serie di formulazioni tipiche scritte in latino, adattate in forma notarile alle esigenze specifiche del documento concreto. Originariamente le formulazioni tipiche erano associate al diritto romano e a quello canonico, come pure alle disposizioni statutarie di Pirano.

Il *Capitolare di Momiano* inizia definendo e mettendo in discussione il concetto di giustizia:

“Omnis bene et beate viuendi institutio a Justitia profieisit(ur). Que nisi nature tacita conuentio in adiutorium multorum inuenta est: diuina lex et uinculum / societatis humane iustitia est. Quis q(ui)s ergo hanc sectari desiderat DEVM timeat & amet & ab illo amabit(ur). Amabit enim deum si in hoc illum immittabis: omnibus / prodesse & nulli nocere contra ius & uniuersique quod suú est tribuere. Unae nullum magis necessarium officíu ijs qui president vrbibus & oppidis uide(tu)r q(uod) id curare ut homines qui / optimis legibus perpetuo, si fieri po(test), Regantur“.

Testo tradotto:

“Dalla giustizia proviene il principio che bisogna sempre vivere bene e beatamente. Per sua natura non è altro che un tacito accordo concluso a favore di molti: la giustizia è una legge divina e un collegamento con la società umana. Chiunque abbia la necessità di agire in questo modo, ha timore e ama Dio e Lui lo amerà. A Dio piacerà se lo seguirete in questo: se farete del bene a tutti, non farete del male nessuno e darete a tutti ciò che appartiene loro. Da essa [la giustizia] non esiste nulla di più necessario per l’opera di chi governa le città e le fortezze, senonché di prenderla in considerazione. Se possibile, devono assicurarsi che il popolo obbedisca perennemente alle leggi migliori”.

Si tratta di una concezione giuridico-filosofica della giustizia che penetra in profondità nella tradizione del diritto romano e del diritto ca-

nonico. Già nella prima frase del *Capitolare di Momiano* viene proclamato, a livello teorico, che la giustizia (*iustitia*) costituisce il suo fondamento giuridico-spirituale, poiché da essa deriva il principio che bisogna vivere bene e in beatitudine (virtuosamente)<sup>6</sup>.

## 2.2. Il concetto di giustizia (*iustitia*) nel *Capitolare di Momiano* secondo i modelli del diritto romano e del diritto canonico

Il *Capitolare di Momiano* ha adottato l'opinione secondo la quale la giustizia è una categoria che non necessita una definizione esplicita poiché la sua concezione deriva dalle tacite intese su ciò che è o non è giusto, a beneficio di tutti. La definizione del *Capitolare di Momiano*: "Que nisi nature tacita conuentio in adiutorium multorum inuenta est", esprime un valore universale e atemporale, ma ha anche una lunga tradizione di sviluppo e discussione. Essa ci giunge attraverso il terzo libro delle opere di Seneca *De amore* nella quale si afferma: "Iustitia est nature tacita conuentio in adiutorium multorum inuenta". Secondo Seneca il Giovane, l'autore di questa definizione fu Cicerone<sup>7</sup>. Nel periodo di transizione tra la tarda antichità e il Medioevo, Martino di Braga<sup>8</sup> aveva ripreso questa definizione dai modelli classici antichi, rielaborandola nella sua opera *Formula honestae vitae*, scritta intorno al 550, nella quale affermava esplicitamente "Quid est iustitia, nisi nature tacita conuentio, in adiutorium multorum inuenta. Iustitia non nostra constitutio, sed divina lex est, vinculum societatis humanae". Nel *Capitolare di Momiano* è ripresa proprio la definizione completa della giustizia scritta da Martino di Braga. Essa definisce la giustizia come base per il bene comune (*in adiutorium multorum*). Il fondamento spirituale del *Capitolare di Momiano* dunque, si basa sulla formulazione del concetto di giustizia come legge

6 La traduzione letterale della parola *beatus* significa *beato*, ma la beatitudine come oggi è percepita sotto l'influenza dagli insegnamenti della Chiesa cattolica non coincide con la nozione di beatitudine che era stata recepita dalla casistica del diritto romano attraverso l'operato dei glossatori. Il termine *beatus* in questo documento deve essere interpretato come virtuosità, incorruttibilità ovvero come zelo ed esemplarità nel rispettare un ordine giuridico positivo.

7 SENECA, *De amor*, IV, 5.

8 *Martinus BRACARENSIS* (circa 520-579), vescovo di Braga (Bracara) – oggi in Portogallo, fondatore di ordini religiosi e scrittore ecclesiastico. Ha scritto le seguenti opere: *La rabbia (De ira)* e *Progetto di vita decente (Formula vitae honestae)*. Lo scrittore medievale PAUCAPALEA (circa 1145-1150) nella sua opera *Summa*, esaminando il *Decreto di Graziano*, attribui erroneamente questa definizione a Papa Gregorio Magno. G. R. EVANS, *Law and theology in the Middle Ages*, New York, 2002, p. 34. Vedi anche S. KUTTNER, "A Forgotten Definition of Justice", in *Mélanges Gerard Fransen, Studia Gratiana*, Roma, n. 20 (1976), p. 76-110.

divina (*divina lex*). La giustizia come base giuridica della vita terrena, invece, si rispecchia nel concetto di vincolo della società umana (*vinculum societatis humane*). La giustizia nel Medioevo aveva due dimensioni: (1) quella divina (spirituale), che era un'emanazione dell'amore divino e delle leggi di Dio, e (2) quella umana (laica), che aveva la sua base nella coscienza umana e come tale aveva trovato la sua espressione normativa nell'ordinamento giuridico. Questa distinzione era stata formulata per la prima volta nel Decreto di Graziano (*Decretum Gratiani*) del 1140<sup>9</sup>. Un riflesso di queste prime considerazioni canonico-giuridiche è presente nello stile del *Capitolare di Momiano*.

La definizione di giustizia nel *Capitolare di Momiano* è formulata anche in base ai concetti dei giuristi classici romani, in particolare di Ulpiano, che la definisce: “Iustitia est perpetua et constans voluntas ius suum cuique tribuendi” (testo tradotto: “la giustizia è una perpetua e costante volontà di dare a ciascuno ciò che gli appartiene”)<sup>10</sup>. Questa definizione apre anche l'opera di Giustiniano *Institutiones*, con l'unica differenza nell'uso del termine *tribuens* invece dell'iniziale *tribuere*, ossia: “Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuens”<sup>11</sup>. Un'altra definizione rilevante è la seguente: “Iuris praecepta sunt haec: honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere” (testo tradotto: “i principi del diritto sono i seguenti: vivere onestamente, non farsi male a vicenda, dare a tutti il dovuto”)<sup>12</sup>.

Da questa testimonianza diplomatica del 1521 si può vedere chiaramente l'impatto di un'altra comprensione di Ulpiano che è stata documentata in *Digesta* di Giustiniano: “A iustitia, quasi a quodam fonte, omnia iura emanant”<sup>13</sup>. In Italia questa definizione è accettata nelle fonti giuridiche romano-canoniche della seconda metà del XII secolo, specialmente presso Ugucione da Pisa nel suo lavoro *Summa decreti*<sup>14</sup>, Azo

9 DECRETUM GRATIANI, C.I-C.II: “Omnes leges aut diuinae sunt, aut humanae. Diuinae natura, humanae moribus constant, ideoque he discrepant, quoniam aliae aliis gentibus placent. §. 1. Fas lex diuina est: ius lex humana. Transire per agrum alienum, fas est, ius non est. Gratianus. Ex uerbis huius auctoritatis euidenter datur intelligi, in quo differant inter se lex diuina et humana, cum omne quod fas est, nomine diuinae uel naturalis legis accipiatur, nomine uero legis humanae mores iure conscripti et traditi intelligantur. §. 1. Est autem ius generale nomen, multas sub se continens species. Unde in eodem libro [Etymolog. c. 3.] Ysidorus ait: Ius generale nomen est; lex autem iuris est species. Ius autem est dictum, quia iustum est. Omne autem ius legibus et moribus constat”.

10 Ulp., D.1.1.10 pr., dal primo libro di Ulpiano *Regulae*.

11 I.1.1.1. pr.

12 Ulp., D.1.1.10 pr., dal primo libro di Ulpiano *Regulae*.

13 Ulp., D1.1.1.11.

14 M. KRIECHBAUM, “Actio, ius und dominium in den Rechtslehren des 13. und 14. Jahrhunderts,

in *Summa Institutionum*<sup>15</sup> e nei commentari del diritto canonico relativi alla *Digesta* scritti da Azo da Bologna e Piacentino<sup>16</sup>. Nei paesi tedeschi la definizione è stata adottata nelle fonti giuridiche imperiali del XIII secolo<sup>17</sup>. Il concetto di giustizia del diritto romano, come fonte da cui promana tutta la legge, è rintracciabile nel *Capitolare di Momiano* nelle seguenti parole del proemio: “Omnis bene et beate viuendi institutio a Justitia profieisit(ur) .... diuina lex et uinculum / societatis humane iustitia est”. Dalla giustizia emana ogni cosa buona e giusta: in questo senso si tratta di una fonte (come descritta da Ulpiano).

La giustizia nel *Capitolare di Momiano* non è solo una fonte, ma anche un collegamento della società umana, pertanto, un fattore integrativo. Si vede che la nozione di giustizia nel diritto romano è universale e come tale era adottata nelle fonti giuridiche del medioevo. Come tutti gli altri capitolari, anche il *Capitolare di Momiano* si appella alla *iustitia*, la invoca e cerca di attuarla<sup>18</sup>. La formulazione “diuina lex et uinculum societatis humane iustitia est” mette in evidenza la questione della distinzione tra giustizia divina e giustizia umana. Il *Capitolare di Momiano* dice che è allo stesso tempo *diuina lex*, ma anche *vinculum societatis humane*. Pensiamo che qui si parli dell’equazione tra *iustitia* e *ius*, perché la legislazione non mira alla separazione dell’entità religiosa (*iustitia*) dal diritto positivo (*ius*). La legge religiosa impone una formula, forma ed espressione del diritto civile. Ci sembra che *lex Dei* e *lex civitatis* siano una cosa identica.

Secondo il *Capitolare di Momiano*, la giustizia pone davanti a ognuno i seguenti imperativi:<sup>19</sup>

- (1) fare del bene a tutti (*omnibus prodesse*),
- (2) non causare ingiustamente danni a nessuno (*nulli nocere contra ius*),
- (3) dare a ognuno ciò che gli appartiene (*uniquique quod suum est tribuere*).

Münchener Universitätschriften“, *Abhandlungen zur rechtswissenschaftlichen Grundlagenforschung*, 77, Ebelsbach, Juristische Fakultät, 1996, p. 60-61.

15 AZO, *Summa Institutionum*, 1.1.

16 Can. 23 q. 2c 1 ad D. 1.1.11; M. KRIECHBAUM, *op. cit.*, p. 60-61.

17 S. SCHNIEGEL, *Gerechtigkeitspflege und Herrscherliche Sakralität unter Friedrich II. und Ludwig IX. – Herrschaftsauffassungen des 13. Jahrhunderts im Vergleich*, Dissertation, Universität Passau, Philosophische Fakultät, Lehrstuhl für Mittelalterliche Geschichte, Passau, 2007, p. 130.

18 B. BIONDI, *Diritto Romano cristiano*, vol. 2, Milano, 1952, p. 96.

19 Questi tre imperativi rappresentano i giusti soltanto se uniti in un’unica persona umana insieme e contemporaneamente (cumulativamente). Solo la loro fusione in una persona può qualificare la vita di una persona come buona (*bonus*) e virtuosa (*beatus*).

Le analogie con la definizione originale di Ulpiano sono evidenti:

- (1) *omnibus prodesse*→*honeste vivere*;
- (2) *nulli nocere contra ius*→*alterum non laedere*;
- (3) *uniquique quod suum est tribuere*→*ius suum cuique tribuere*<sup>20</sup>.

Nel terzo (3) caso si nota la sostituzione del termine classico *cuique* del diritto romano con l'espressione medievale *uniquique*. Questa modifica era molto comune durante il Medioevo e s'incontra per la prima volta nei testi del famoso glossatore e fondatore della scuola glossatoria Irnerio<sup>21</sup>. M. Petrak pensa che Irnerio abbia copiato quest'espressione dall'opera *Retorica a Erennio* (*Rhetorica ad Herennium*), dove ritroviamo la seguente definizione di giustizia: "Iustitia est aequitas ius unicuique rei tribuens pro dignitate cuiusque"<sup>22</sup>. Quest'opera di autore sconosciuto, scritta nel primo secolo a.C., contiene la seguente definizione di giustizia: "Iustitia est aequitas ius unicuique rei tribuens pro dignitate cuiusque"<sup>23</sup>. Questo fu il libro più popolare per l'insegnamento della retorica durante tutto il medioevo.

Una definizione della giustizia molto simile a quella citata nel *Capitolare di Momiano*, la troviamo nello statuto di Parenzo del 1363, dove sono parafrasate pure le *precepta iris* di Alpino e dove come ultimo *praeceptum* è indicato esplicitamente lo *ius suum unicuique tribuatur*. Anche nello statuto di Parenzo, proprio come nel *Capitolare di Momiano*, viene usata l'espressione glossatoria *unicuique* al posto del classico

20 I romanisti sono stati particolarmente attratti dal significato del sintagma *a ognuno il suo* (*suum cuique*), come riferito da M. PETRAK nella sua opera riguardante la ricezione della definizione di giustizia fatta da Ulpiano nelle fonti croate medievali. Concordando in linea di principio con l'opinione di W. WALDSTEIN il quale pensava si trattasse di un'espressione atemporale della giustizia, esprime la sua convinzione che la suddetta frase potesse esprimere anche concetti completamente diversi di giustizia. M. PETRAK ("Recepcija Ulpijanove definicije pravednosti u hrvatskim srednjovjekovnim izvorima" [La ricezione della definizione della giustizia di Ulpiano nelle fonti medievali croate], *Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu* [Miscellanea della Facoltà di giurisprudenza di Zagabria], anno 57, vol. VI/2007/, p. 959) asserisce il seguente: "Il significato di questa formula è interamente variabile. Quale significato sarà dato nei casi concreti della vita alla definizione astratta della giustizia che si basa sul concetto che la giustizia è 'di dare a tutti ciò che loro appartiene', dipende in primo luogo dai criteri sui quali basare una tal equa divisione". Vedi anche W. WALDSTEIN, "Zu Ulpian's Definition der Gerechtigkeit (D. 1,1,10 pr.)", *Festschrift für Werner Flume zum 70. Geburtstag*, Köln, 1978, p. 213, 219 e successivo.

21 EXORDIUM INSTITUTIONUM SECUNDUM IRNERIUM, §§ 2 e in seguito: *Iusticia est habitus mentis bene constitute tribuens ius suum unicuique*. Citato da M. PETRAK, *op. cit.*, p. 967.

22 RHETORICA AD HERENNIIUM, 3, 2.

23 M. PETRAK, *op. cit.*, p. 958 e 967.

*cuique* di Ulpiano<sup>24</sup>. Considerata l'appartenenza di Momiano e Parenzo alla stessa giurisdizione territoriale e il fatto che i Signori di Momiano svolgessero anche la funzione di podestà di Parenzo, si tende a pensare che gli studi e le discussioni glossatorie dei primi centri universitari dell'Italia settentrionale nel tardo Medioevo avessero trovato eco nei diritti comunali delle città e dei castelli istriani quale conseguenza dell'acquisizione di espressioni glossatorie identiche (parafrasi) sul concetto di giustizia. Un'altra circostanza interessante si riflette nel fatto che, sia il comune di Parenzo sia il castello di Momiano, avevano codificato il loro diritto sotto l'influenza veneziana. La conoscenza e i principi fondamentali del diritto romano, sia a Parenzo sia a Momiano, non erano penetrati direttamente, ma piuttosto attraverso i glossatori, che vista la loro vicinanza ai centri dove operavano e le caratteristiche del governo veneziano che aveva ereditato l'elemento romano, avevano trovato terreno fertile nei comuni sotto dominio veneziano in Istria<sup>25</sup>.

La definizione laica della giustizia che era penetrata nella tradizione dell'applicazione del diritto romano, fu ampliata comprendendo anche il concetto della Provvidenza e della Volontà divina. Nel *Capitolare di Momiano* si vedono chiaramente le tendenze generali e universali riguardo al passaggio del concetto di giustizia dal diritto romano al diritto medievale cristiano. Secondo B. Biondi il cristianesimo ha prodotto una profonda rivoluzione, non solo sotto l'aspetto religioso, ma altresì nell'orbita della giustizia umana, dinanzi alla quale un legislatore cristiano che arriva ad accettare il Credo cattolico e a imporre la fede, non poteva restare indifferente<sup>26</sup>. Il *Capitolare di Momiano* afferma esplicitamente che il giusto ama Dio e lo segue in tutto, ma che anche Dio ama i giusti ("Quis quasi ergo hanc gestari desiderat DEVM timeat et amet ac ab illo amabitur). Amabit en in deum si in hoc illum immittabis)". Dal *Capitolare di Momiano* risulta che solo il giusto è un cristiano esemplare e che nessun altro possa essere considerato tale. All'inizio il *Capitolare*

24 IBIDEM, p. 967.

25 Lo *Statuto* di Cittanova del 1450 esprime una definizione diversa di giustizia rispetto al *Capitolare di Momiano*. Sebbene i signori del castello di Momiano svolgessero anche la funzione di podestà di Cittanova e rivendicassero il diritto su quella città, la definizione di giustizia nello *Statuto* di Cittanova proclama: "la Zusticia xe una virtude, la qual atribuisse a tutti quel che xe so, e secondo come lor merita, si bon como mal". Mentre la definizione della giustizia nel *Capitolare di Momiano* si basava sulla parafrasi delle *Sentenze* di Ulpiano fatta da Irnerio, lo *Statuto* di Cittanova attingeva alle annotazioni del glossatore Bulgaro (uno dei *quattuor doctorum*) che si basava sugli antichi concetti filosofici pensando che il termine *ius* fosse sinonimo di *dignitas* e *meritum*. IBIDEM, p. 967.

26 B. BIONDI, *op. cit.*, p. 95.

registra la nozione di *bonum* (*bene et beate viuendi*) come il valore della vita che proviene dalla giustizia. Il *bonum* generalmente assume contenuto morale che coincide con *honestum* e ciò che è *honestum et bonum*. La nozione si osserva in alcuni scritti di S. Agostino e deriva dalla letteratura patristica che era evidentemente sotto l'influenza della filosofia stoica<sup>27</sup>.

In Istria durante il Medioevo, il diritto romano non era considerato un diritto positivo e non aveva sostanziale valore pratico. Nella diplomazia giuridica medievale di provenienza istriana, appare come modello solo nella definizione dei principi fondamentali di tale ordinamento, ma anche per superare i particolarismi, colmare le lacune e risolvere le contraddizioni giuridiche. Certamente il più grande influsso nella diffusione del diritto romano in Istria, e probabilmente anche nella comprensione della definizione di giustizia in questo documento, l'aveva avuto la Chiesa. *Ecclesia vivit lege Romana*<sup>28</sup>. Durante il Medioevo la Chiesa era il nucleo centrale nel quale avveniva l'applicazione pratica del diritto romano e l'affermazione teorica dei suoi principi e tutta la vita ecclesiastica si regolava in base allo spirito giuridico degli avvocati classici romani<sup>29</sup>. Integrando il concetto laico di giustizia con quello inteso dalla Chiesa, troviamo la conferma di questo pensiero. Non si deve ignorare che il cristianesimo, già dai suoi inizi, era diventato la religione del libro, della parola scritta e del dotto, anche se non aveva avuto inizio in questo modo. Nella definizione di giustizia presentata in quest'opera, percepiamo la propensione verso il teorico, l'astratto e il dotto. Durante il medioevo, i proemi a diverse normative giuridiche contenevano senza eccezione, in modo cumulativo o alternandosi, una dedica o un'invocazione a Dio Padre, a Gesù Cristo, allo Spirito Santo e alla Beata Vergine Maria. Questa espressione è difatti una formula che appare regolarmente all'inizio dei diplomi sia di natura ecclesiastica sia laica ed ecclesiastico – laica<sup>30</sup>.

I concetti di giustizia esposti in precedenza non sono rivolti esclu-

27 IBIDEM, p. 96.

28 Il concetto è stato espresso tramite la parafrasi del testo *Lex Ribuarica* LVIII e del *Liber Papiensis*: "Ut omnis ordo ecclesiarum secundum legem romanam vivat" (E. R. CURTIUS, *European Literature and the Latin Middle Ages*, Princeton, 1991, p. 257, nota 28).

29 IBIDEM, p. 257.

30 Lo stesso concetto si trova, per esempio, all'inizio del frammento dello *Statuto* piranese del 1274, come pure nel suo proemio. Vedi M. PAHOR – J. ŠUMRADA, *Statut piranskega komuna od 13. do 17. stoletja – Gli statuti del comune di Pirano dal XIII al XVII secolo*, tomo 1, Lubiana, 1987, p. 2, 17.

sivamente alle persone private che nel capitolare vengono definite con i termini di *subditi* e *ambacti*, ma a tutti. La giustizia è un imperativo universale, che viene richiesto anche a chi svolge servizi pubblici (*officia*) e ai sindaci delle città e delle castella (“Unae nullum magis necessarium officium iis qui president urbibus et oppidis uider”). La giustizia è un imperativo richiesto anche ai legislatori perché questi devono assicurarsi che il popolo obbedisca sempre alle leggi migliori (“Quodd. curare ut homines qui optimis legibus perpetuo, si fieri potest, rogantur”). Solo un legislatore giusto emana leggi alle quali il popolo volontariamente si sottomette e percepisce come giuste.

Va precisato che la definizione di giustizia nei primi statuti medievali è relativamente rara e che lo statuto di Pirano non la contiene. Non la troviamo neanche in altre disposizioni e nella diplomazia giuridica di provenienza piranese. Sorprende pertanto l’elegante definizione della giustizia formulata nel *Capitolare di Momiano*, soprattutto tenendo conto del fatto che Momiano non era un comune (città) medievale ma solo una signoria feudale con un castello.

### 2.3. Il motivo della menzione e della definizione della giustizia nel *Capitolare di Momiano*

Il motivo della menzione e della definizione della giustizia nel *Capitolare di Momiano* va forse ricercato nelle vicende storiche che avevano portato all’instaurazione del governo piranese nel 1508. L’instaurazione del governo piranese significava, di fatto, un’occupazione illegittima del feudo degli Asburgo che non aveva fondamenta nei rapporti giuridici tra la Repubblica di Venezia e gli Asburgo né in qualche altro tipo di atto giuridico. Questo era abbastanza chiaro anche alle supreme autorità veneziane, le quali avevano rifiutato i primi ambasciatori piranesi che richiedevano l’annessione della Signoria di Momiano al comune di Pirano. L’illegittimità di tale atto era stata proclamata anche dalle *Sentenze Tridentine* nel 1535,<sup>31</sup> in base alle quali il feudo fu restituito

31 Sotto il dominio asburgico era rimasta la contea di Pisino con i feudi annessi di Mahrenfels (Castel Lupogliano) e Wachsenstein (Cosliacco), il territorio della diocesi di Pedena (ad eccezione di Grimalda che si trovava sotto amministrazione veneziana e pertanto era diventata anche l’unica parrocchia veneziana in questa diocesi), le signorie di Gherdosella (Castelverde o Grdoselo), Passo con Gradigne e il convento di San Pietro in Selve. Nel complesso, agli Asburgo erano rimasti 750 chilometri quadrati di superficie, in altre parole 1.000 chilometri quadrati con il Carso e il capitanato di Castua. Vedi *Istarska enciklopedija*

ai Raunicher e proclamato il diritto di proprietà suprema da parte degli Asburgo<sup>32</sup>. In queste circostanze i piranesi nel *Capitolare di Momiano* non potevano fare riferimento a motivi concreti e giuridicamente validi del loro governo sopra il feudo di Momiano. Pertanto avevano fatto ricorso all'uso di una definizione teorica e astratta della giustizia come valore universale, cercando in questo modo di giustificare e legittimare il loro governo di occupazione.

## 2. Termine *syndicus* nel *Capitolare di Momiano*

Nell'elenco delle persone che avevano partecipato alla promulgazione dell'atto, notiamo la suddivisione in due gruppi. Il primo gruppo era costituito dai tre sindaci di Pirano (*syndici*): Francesco de Goina, Almerico Petronio e Giovanni Petronio (*Auditis spectabilis dominis Francisco d Goyna, Almerico Petronio, Ioanne Petronio syndicis*). Nell'ambiente giuridico medievale istriano con il termine *syndicus* venivano indicati i rappresentanti delle città o dei comuni che nella struttura gerarchica comunale si trovavano subito al di sopra del ruolo di podestà. Con questo termine, derivante dal diritto greco (*σύνδικος*), erano designati i funzionari ai quali venivano assegnati compiti concernenti la rappresentanza e l'amministrazione della giustizia, come pure i procuratori di città e unità amministrative minori nello svolgimento di determinati incarichi<sup>33</sup>. In alcune fonti non venete oppure anteriori alla Serenissima si menziona il *syndicus* come istanza del governo locale (villaggio, città, castello) o istituzione che rappresenta gli interessi degli abitanti del territorio (*syndici et curatores communi*)<sup>34</sup>. In alcune fonti storiche il *syndicus* è menzionato anche come capo della confraternita (*confraternitas, schola*)<sup>35</sup>. In ciò

[Enciclopedia istriana], 2005, la voce "Cambraska liga" (Lega di Cambrai).

32 La Signoria di Momiano era diventata proprietà diretta della famiglia Raunicher prima del 1508. La data o il periodo esatto del loro arrivo a Momiano non è noto a causa della totale assenza di riferimenti e fonti storiche, ma si ritiene che questo sia avvenuto nella seconda metà del XIV secolo. I Raunicher sono stati gli ultimi proprietari diretti del castello che riconoscevano il dominio asburgico. Infatti, dal 1508, prima effettivamente e in seguito anche giuridicamente, Momiano era passata sotto il dominio veneziano.

33 H. G. LIDDELL – R. SCOTT, *An Intermediate Greek-English Lexicon*, Oxford, 1889, σύνδικος. Per il diritto greco vedi: F. F. ABBOTT – A. CHESTER JOHNSON, *Municipal Administration in the Roman Empire*, Princeton, 1926, p. 447.

34 F. SALATA, "Fontes Rerum Austriacarum, Cose dell'Istria", *Atti e Memorie della Società Istriana di Archeologia e Storia patria*, vol. XII (1897), p. 214; V. JOPPI, "Documenti Goriziani del secolo XIV", *Archeografo triestino*, Trieste, n. s., vol. XIII (1887), p. 63.

35 R. STENICO, *Monasteri, conventi case di congregazioni religiose istituti religiosi. Confraternite nella città di trento (1146-2007), brevi notizie con bibliografia*, Trento, 2007, p. 98

si rifletteva la continuazione dell'idea del collegio romano (*collegium vel corpus*)<sup>36</sup>, attraverso l'opera delle società religiose paleocristiane nella tarda epoca romana (*piae causae*)<sup>37</sup> e delle confraternite (*confraternitates*) nel medioevo.

Il termine è stato poi assunto nel diritto romano per indicare i rappresentanti delle persone giuridiche sia pubbliche sia private (*colonia, municipium, civitas, collegium*)<sup>38</sup> ed è analogo al termine latino *actor* (*arcam communem et actorem sive syndicum*)<sup>39</sup>. Tramite il diritto romano del medioevo (specialmente attraverso Accursius e la sua *Glossa ordinaria seu magistralis*)<sup>40</sup>, questo termine era entrato a far parte della terminologia medievale e pertanto era stato assunto nell'amministrazione dei comuni austriaci in Istria, dove aveva significato identico a quello del diritto greco e romano.

Nelle comunità istriane sotto il governo veneto, il *syndicus* viene accettato indirettamente, mediante la legge dei comuni austriaci. In Istria l'accettazione nel medioevo dei principi di diritto romano è limitata al territorio sotto il dominio asburgico. In realtà, Venezia non ha adottato sostanzialmente la tradizione del diritto romano, quindi il suo ordinamento giuridico è *sui generis*. Quando le fonti giuridiche veneziane in Istria ricordano un'istituzione del diritto romano nei comuni che prima avevano riconosciuto il dominio asburgico, concludiamo che il concetto non è preso direttamente dal diritto romano classico o postclassico, ma

36 Ulp., D.36.1.1.15 (*Si autem collegium vel corpus sit...*); Callist., D.27.1.17.3 (*Non omnia tamen corpora vel collegia...*); Hermog., D.27.1.41.3 (*Qui corporis, item collegii iure excusantur...*); Callist., D.50.6.6.12 (*Quibusdam collegiis vel corporibus, quibus ius coeundi lege permissum est, immunitas tribuitur...*). Anche: Ulp., D.2.4.10.4 (*Qui manumittitur a corpore aliquo vel collegio vel civitate...*); Ulp., D.10.4.7.3 (*...idem et in collegiis ceterisque corporibus dicendum erit*); Callist., D.50.6.6.6 (*Licet in corpore naviculariorum quis sit...*) e 6 (*...vel antequam in collegium...*); Callist., D.27.1.17.3 (*Non omnia tamen corpora vel collegia vacationem...*). I. BENOVSKY, "Bratovštine u srednjovjekovnim dalamatinskim gardovima", *Croatia Christiana Periodica*, Zagabria, n. 41 (1998), p. 137-138. Sul *collegium* nel diritto Romano vedi A. GUARINO, *Diritto Romano privato*, Napoli, 2001, p. 304-309.

37 Sulle *piae causae* nel diritto romano vedi C. SANFILIPPO, *Istituzioni di diritto Romano*, 10 ed., Soveria Mannelli, 2002, p. 65-66; A. GUARINO, *op. cit.*, 309-311.

38 Gai, *Digesta* 3.4.1.1: "Quibus autem permissum est corpus habere collegii societatis sive cuiusque alterius eorum nomine, proprium est ad exemplum rei publicae habere res communes, arcam communem et actorem sive syndicum, per quem tamquam in re publica, quod communiter agi fierique oporteat, agatur fiat".

39 IBIDEM. Vedi anche A. BERGER, *Encyclopedic Dictionary of Roman Law, Transactions of the American Philosophical Society*, n. s., vol. 43, numero 2, 1953, 727. Anche vedi: F. F. ABBOTT – A. CHESTER JOHNSON, *op. cit.*, p. 565-566.

40 "Syndicus, chi agisce per qualsiasi persona giuridica, ma solo per i tanti ... per lui è chiamato syndicus perché egli sostiene (dicens) casi per quelle singole (singulorum)". Vedi FRANCISCUS ACCURSIUS, *Glossa ordinaria*, 1658, commentando specialmente Gai, D.3.4.1 e anche Ulpianus, *Digesta* 3.4.7.2.

indirettamente, attraverso la tradizione giuridica austriaca che si basa direttamente sul diritto romano e sul diritto canonico.

Quella di assumere la terminologia concernente le istituzioni municipali e comunali dal lessico della latinità classica o dalle sue successive volgarizzazioni (nelle versioni medievali), era una prassi ben documentata ed evidente nella diplomazia dell'epoca. Tale prassi derivava dalla consistente impronta romana esistente nelle città costiere dell'Istria e dalla continuità nell'applicazione dei principi e dei concetti giurisdizionali di base, sul modello del diritto romano e della terminologia di quello latino. Il *Syndicus* non rappresentava il potere comunale supremo come lo era il podestà, ma la sua funzione era principalmente giuridica e consultiva. Proprio in funzione di questo ruolo consultivo e di rappresentanza i sindaci piranesi nella promulgazione del *Capitolare di Momiano* sostenevano gli interessi del loro comune di appartenenza.

### 3. Ricezione terminologica di *cura* e *diligentia*

Il primo capitolo del *Capitolare di Momiano* indicava l'obbligo del castellano di proteggere il castello con la massima cura ("El castellano cú<sup>41</sup> soi compagni dieno custodir il castello cú<sup>42</sup> ogni diligentia e cura & nó<sup>43</sup> pertractar restituirlo sotto pena d(i) pereder la testa et pene de[urse]"). Questo compito comprendeva anche l'impegno alla sua manutenzione, protezione da eventuali danni e distruzioni, l'esecuzione di riparazioni e l'adozione di tutte le misure e gli accorgimenti necessari affinché non perdesse la sua funzione di fortezza. Svolgeva questi compiti insieme ai suoi due compagni (*compagni*), la cui funzione era di organizzare la guardia nel castello di Momiano. Essi dovevano "custodir il castello cú ogni diligentia e cura". La terminologia latina (*custodire*, *cura*, *diligentia*) presente nel documento momianese, era stata sicuramente copiata dagli strumenti giuridico-tecnici del diritto romano, attraverso i giuristi medievali, probabilmente i glossatori (così come la definizione di *iustitia* spiegata in precedenza e termine *syndicus*). *Diligentia* e *cura* sono i soli termini del primo capitolo che sono scritti in latino. Questo indica la loro origine terminologica e istituzionale nel diritto romano.

41 non.

42 cum.

43 non.

Questi termini sono stati adottati dal diritto privato romano, ma nel *Capitolare di Momiano* sono applicati nella sfera del diritto pubblico, per definire l'attenzione del castellano e dei suoi compagni.

Tra questi concetti non esiste analogia istituzionale: questi sono solo sinonimi terminologici adottati dal diritto romano. In questo esempio viene mostrata l'influenza del diritto romano nella terminologia dei documenti giuridici medievali ma senza lo scopo di accettare i contenuti istituzionali. Il diritto romano non riconosceva un termine generale di *cura* e *diligentia*. Questi erano sempre concretizzati, soprattutto nella sfera del diritto privato ed erano progettati per situazioni specifiche come i tipi particolari. Per esempio, la curatela (*cura*) è progettata come *cura furiosi, minorum, prodigi*<sup>44</sup>. Siamo propensi a ritenere che il termine generale di *cura* ricordato nel *Capitolare di Momiano* abbia un collegamento logico e una somiglianza con *cura urbis* e *curatores urbis*, nel senso di persone competenti a sovrintendere all'ordine dell'urbe<sup>45</sup>. Tuttavia, in questo fatto cessa ogni ulteriore somiglianza e analogia. La situazione è identica con il termine *diligentia* che appare sempre in persone concrete ("diligentia debitoris, diligentia patris familias, diligentia quam in rebus suis")<sup>46</sup>. L'uso di *diligentia* nel *Capitolare di Momiano* conferma che al castellano non deve essere attribuita *neglegentia* durante l'esecuzione delle attività amministrative del castello e del suo territorio. Pensiamo che questo sia lo scopo essenziale dell'uso della terminologia latina in questo capitolo.

#### 4. Il metodo di valutazione del danno e terminologia appartenente

Nella giurisdizione dei comuni medievali istriani le disposizioni riguardanti il risarcimento dei danni ai campi avevano un grande valore e da questo non differisce neppure il *Capitolare di Momiano*. Si tratta di danni arrecati da animali domestici sui terreni agricoli, tra i quali i più importanti nel Momianese erano gli orti e i vigneti. Erano trattate pure le

44 *Cura* – termine giuridico-tecnico preso dal diritto romano che era usato nella sfera del diritto amministrativo ma anche in quella del diritto privato. Nella sfera del diritto amministrativo indica l'obbligo di condotta degli impiegati in particolari rami amministrativi. A. GUARINO, *op. cit.*, p. 616-625.

45 B. SANTALUCIA, *Studi di diritto penale romano*, Roma, 1994, p. 69-70; A. GUARINO, *op. cit.*, p. 94.

46 *Diligentia* – indica un comportamento scrupoloso (attento) nello svolgimento dei procedimenti giuridici. La mancanza di un'adeguata *diligentia* provoca l'applicazione di adeguate sanzioni. Il termine è stato preso dal diritto romano. A. GUARINO, *op. cit.*, p. 1011 e seg.

problematiche dei danni causati dai lavoratori affittuari sui terreni agricoli di proprietà di un'altra persona nello svolgimento del lavoro. Questa disposizione rispecchia la natura agricola della società momianese durante il XVI secolo. In caso di danni commessi sui terreni agricoli, il Capitolare prescriveva il pagamento di un'ammenda che era a carico del proprietario degli animali o dell'affittuario della forza lavoro. L'ammenda ammontava a 10 lire su tutti gli animali, tranne i buoi e le mucche per i quali venivano pagate 4 lire. Si trattava di una multa che veniva riscossa dal castellano e che aveva la caratteristica del diritto penale come parte integrante del diritto pubblico. Dall'altra parte, il proprietario degli animali o l'affittuario della forza lavoro era tenuto a risarcire il danno reale al proprietario della superficie agricola. È interessante il meccanismo che regolava il metodo di valutazione del danno.

Citeremo la disposizione pertinente:

“Danidati p(er) alcú<sup>47</sup> animale caualo o cauala, asino o asina, mulli o mulla, porco o porca, capra o becco, trouare hauer facto danno in horti, vigne, et la / uoreri d(i) alcú<sup>48</sup>, el patron sia condenato in sold diecd p(er) cadaú<sup>49</sup> animal, item buoui e vache ritrouate in dano ut supra page il patron soldi quattro p(er) cadaú<sup>50</sup> / le qual tute condanason siano notade & diuise justa il solito & sia condenato el parró<sup>51</sup> ad emendar il dano secondo sera estima p(er) p(er)sonne degne d(i) fede“.

Testo tradotto:

“Per i danni arrecati da cavallo o cavalla, asino o asina, mulo o mula, suino o suina, capra o capricorno qualora l'animale fosse stato scoperto a danneggiare orti, vigneti, o questi danni fossero fatti dai lavoratori affittuari, il proprietario e l'affittuario saranno condannati a pagare un'ammenda di dieci soldi per ogni animale, mentre se a fare i danni sono i buoi e le mucche, il proprietario dovrà pagare quattro soldi per ciascun animale. Ogni danno deve essere registrato e

47 alcuno

48 alcuno.

49 cadauno.

50 cadauno..

51 parron = ital. *patron*.

distribuito in modo equo e consueto, mentre il proprietario deve essere condannato al risarcimento dei danni in base alla stima eseguita da parte di persone oneste e degne di fiducia”.

Il *Capitolare di Momiano* prescriveva che la valutazione andava fatta da gente onesta e degna di fiducia (“p(er)sone degne d(i) fede”). L’espressione indica l’equo apprezzamento del terzo (“...le qual tute condanason siano notade & diuise justa”). Si trattava di persone obiettive e imparziali che per compiere la stima dovevano eseguire un procedimento di arbitrato, mentre la persona che aveva perpetrato il danno era tenuta a rimborsare l’importo dichiarato nel loro verdetto. Questo concetto di valutazione dei danni ovvero di risoluzione dei contenziosi riguardanti l’importo dei danni è stato sicuramente preso dalla tradizione del diritto romano e dalla risoluzione delle controversie tramite il meccanismo dell’*arbitratus/arbitrium boni viri*.<sup>52</sup>

L’espressione *p(er)sone degne d(i) fede* indica l’equo apprezzamento (quale criterio di giudizio) del terzo (da persona buona) che è essenzialmente identico all’arbitro del diritto romano (*arbiter bonus vir*)<sup>53</sup> in cui l’arbitratore nell’assumere la determinazione era tenuto a rispettare in modo rigoroso i parametri dell’equità e della diligenza di giudizio. La descrizione normativa dei metodi di valutazione e della persona che la compie riportata nel *Capitolare di Momiano* è analoga con i “Die boni homines des frühen Mittelalters” come li chiamava K. Nehlsen-von Stryk nel suo lavoro omonimo<sup>54</sup>. L’espressione del *Capitolare* è identica anche all’*arbitrator* e *amicabilis compositor* che è stato registrato nelle fonti giuridiche del Medioevo<sup>55</sup>. Tuttavia, a differenza dei termini accettati nella versione latina, con evidente reminiscenza terminologica

52 Il concetto di determinazione dell’ammontare dei danni fatta da brava gente (*boni viri*) deriva dal diritto romano e viene largamente accettato nel medioevo in forma di *amicabilis compositio*. Il concetto di *buona gente* si riferisce a dignitari locali che conoscevano le parti, la natura della controversia, le consuetudini, la tradizione e le regole giuridiche. Avevano pertanto la funzione di periti tecnici arbitrali che determinavano l’ammontare del danno. I. MILOTIĆ, “Arbitral resolution of disputes by good man (bonus vir) in Roman law and European legal tradition”, in *Croatian arbitration yearbook*, 15 (2008), p. 169-189.

53 IBIDEM.

54 NEHLSSEN-VON STRYK, K., *Die boni homines des frühen Mittelalters*, Berlin, 1981.

55 Vedi soprattutto: K. H. ZIEGLER, “Arbiter, arbitrator und amicabilis compositor”, *Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, Romanistische Abteilung*, vol. 94 (1967), p. 376-381; L. FOWLER, “Forms of Arbitration”, *Proceedings of the Fourth International Congress of Medieval Canon Law*, MIC C/5, Vaticano, 1976, p. 133-147; e G. DURANTIS, *Speculum iudiciale*, Pars I., Liber. I., Partic. I., Rubrica De Arbitro et Arbitratore.

al diritto romano (*iustitia, syndici, cura, diligentia*), il metodo di valutazione del danno e la persona del valutatore sono ricordati e descritti nell'idioma locale che è significativamente diverso dalla terminologia latina volgarizzata. Questo fatto suggerisce che la menzione della valutazione e del valutatore non era direttamente o indirettamente adottata dalla tradizione giuridica romana. È più probabile che il meccanismo sia stato creato nella comunità locale in modo autonomo.

Il testo del *Capitolare di Momiano* indica che il motivo per l'applicazione di questo metodo di determinazione dei danni e del loro ammontare sia di escludere la risoluzione giudiziale delle controversie. Questo concetto di risoluzione delle controversie potrebbe essere stato preso dal diritto romano ma è anche un metodo che deriva dalla natura delle cose presso le comunità rurali come Momiano. Nel Medioevo la tradizione di risolvere le controversie da persone buone è onnipresente ed è spesso indipendente dal diritto romano, che l'ha creato come istituzione giuridica.

## 5. Conclusione

Il *Capitolare di Momiano* ha alcuni elementi istituzionali del diritto romano e della sua tradizione giuridica. L'elemento più evidente è la definizione della giustizia nel proemio. Altri elementi sono stati inizialmente accettati come termini tecnici e raramente come puri istituti giuridici o concetti del diritto. Il diritto veneziano non era basato sostanzialmente sul diritto romano. Esso può essere analizzato attraverso lo studio degli statuti delle città costiere veneziane in Istria, che contengono rari esempi di tradizione giuridica romana e di alcune istituzioni particolari. Pertanto, questo documento è molto importante e di grande valore.

Alcune parti del *Capitolare di Momiano* sono più vecchie del governo veneziano (piranese). Esse vanno ricondotte al governo asburgico (fino al 1508) e alla famiglia Raunicher, che pure governò il castello di Momiano. Gli Asburgo accettarono la tradizione giuridica romana, giacché nelle loro regioni era forte l'influenza istituzionale del diritto romano. È possibile, pertanto, che l'influenza del diritto romano risalga a epoche anteriori al 1508. Probabilmente i piranesi dopo il 1508 ricorsero ad alcune disposizioni del sistema giuridico precedente, favorendo così la penetrazione del diritto romano nel *Capitolare di Momiano*. In esso,

in questo modo e indirettamente, è rimasta documentata la tradizione giuridica del diritto romano.

**SAŽETAK:** *INSTITUTI RIMSKOG PRAVA U MOMJANSKOM KAPITULARU. RECEPCIJA RIMSKOG PRAVA U ISTRI* - Momjanski kapitular (naziva se i Momjanskim zakonikom) je kodifikacija momjanskoga općinskoga prava koja je učinjena 1521. godine. Taj kapitular predstavlja tipičnu srednjovjekovnu kodifikaciju srednjovjekovnoga općinskoga prava kojoj su prethodile dvije faze pravnoga razvoja Momjana. Prva faza bilo je razdoblje habsburške vlasti do 1508. godine u kojemu je Momjan dugovjeko bio tipična habsburška utvrda, dok drugu fazu čini razdoblje od 1508. godine nadalje u kojemu u ime Mletačke Republike vlast ima piranska općina. Zbog takvog posebnog pravno-povijesnog razvoja Momjan na prijelazu srednjega u novi vijek baštini nekoliko pravnih tradicija: riječ je ponajprije o tradiciji rimskog i kanonskoga prava koje su se recipirale i njegovale tijekom habsburške vlasti, a zatim i mletačko općinsko pravo koje je dobro poznato i u drugim istarskim srednjovjekovnim i novovjekovnim općinama. U ovome radu prvotno se analizira utjecaj rimske, i u manjoj mjeri kanonskopravne tradicije, na Momjanski kapitular imajući pritom u vidu njihov odraz na pravnu terminologiju, koncepte, načela i institute.

**POVZETEK:** *INSTITUTI RIMSKEGA PRAVA V MOMJANSKEM KAPITULARJU. RECEPCIJA RIMSKEGA PRAVA V ISTRI* - Momjanski kapitular (imenuje se tudi Momjanski zakonik) je kodifikacija momjanskega občinskega prava, ki je nastala leta 1521. Ta kapitular predstavlja značilno srednjeveško kodifikacijo srednjeveškega občinskega prava, pred katero sta potekali dve fazi pravnega razvoja Momjana. Prva faza je bilo obdobje habsburške oblasti do leta 1508, v katerem je bil Momjan dolgo časa značilna habsburška utrdba, medtem ko drugo fazo predstavlja obdobje od leta 1508 naprej, v katerem je v imenu Beneške republike imela oblast piranska občina. Zaradi takega posebnega pravnozgodovinskega razvoja je Momjan na prehodu iz srednjega v novi vek podedoval nekaj pravnih tradicij: beseda je predvsem o tradiciji rimskega in kanonskega prava, ki so ju recipirali in negovali v času habsburške oblasti, nato pa še o beneškem občinskem pravu, ki je bilo dobro znano tudi v drugih istrskih srednjeveških in novo-veških občinah. V tem delu smo v glavnem analizirali vpliv rimske, v manjši meri pa kanonskopravne tradicije na Momjanski kapitular, ob upoštevanju njunega odražanja v pravnem izrazoslovju, pojmih, načelih in institutih.